



Delibera del Consiglio Federale
n. 252 dell'8 aprile 2018

REGOLAMENTO degli ATLETI AZZURRI della Federazione Italiana Danza Sportiva

Art. 1 – Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d'Interesse Nazionale

1.1 Acquisiscono la qualifica di "Azzurri" gli atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di danza sportiva che prendono parte, su convocazione, a manifestazioni internazionali indette dal CIO, dal CONI, dalla FIDS e dagli organismi internazionali da essa riconosciuti.

1.2 Acquisiscono la qualifica di "Atleta d'Interesse Nazionale" gli atleti che risultano anche in una sola delle seguenti condizioni:

- a) definiti in occasione del Campionato Italiano Assoluto/Senior dell'anno in corso secondo i criteri proposti dal Settore Tecnico Federale ed approvati dal Consiglio Federale. Nelle varie discipline potranno essere selezionati i finalisti, i semifinalisti, le medaglie o anche solamente i primi classificati, valutando le differenti categorie ed il numero di atleti partecipanti per ogni categoria e disciplina.
- b) Gli atleti che durante l'anno si distinguono per risultati internazionali importanti, podio o finali ai campionati mondiali ed europei.
- c) Designazione ai raduni federali segnalati dalla Direzione Tecnica Internazionale.

1.3 Le qualifiche di "Azzurri" e di "Atleti d'interesse Nazionale" permangono fino al termine dell'anno solare nel quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dalla attività nazionale. Decadono inoltre se vengono meno i requisiti previsti al punto 1.2.

Le qualifiche vengono inoltre sospese, in caso di rifiuto o di positività ai controlli antidoping.

La qualifica di atleta azzurro costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nella applicazione delle relative sanzioni.

Gli atleti azzurri hanno il diritto di fregiarsi di uno speciale distintivo tricolore che verrà loro donato dalla Federazione con l'indicazione dell'anno di nomina.

1.4 Gli atleti che compongono la delegazione italiana, sia in Italia sia all'estero, rappresentano la Federazione ma, soprattutto, la "maglia azzurra". Chi li osserva associa ogni comportamento, qualunque atteggiamento o la più semplice azione, a quella maglia azzurra e quindi all'Italia. Colui che ha l'onore di vestire la maglia azzurra, sia durante le competizioni, così come al di fuori delle stesse, deve tenere un comportamento rispettoso del convivere civile e improntato alle regole del fair-play. In occasione di interviste rilasciate ai media, deve attenersi a dichiarare i fatti relativi alla propria prestazione sportiva, evitando assolutamente di criticare compagni, avversari, arbitri, la Federazione ovvero gli altri organi sportivi nazionali ed internazionali.

Art. 2 – Composizione/Ruoli

2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:

- a) dal rappresentante della Federazione nella persona del capo delegazione/dirigente accompagnatore nominato dal Presidente Federale, o dal dirigente federale di ciascun settore nel caso di convocazioni comportanti la presenza di più discipline;
- b) dal responsabile tecnico nazionale di settore;
- c) dagli Atleti;
- d) dai tecnici federali o all'uopo incaricati;
- e) dai medici federali o fisioterapisti;
- f) dal capitano degli atleti, laddove nominato.

La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta.

2.2 Il capo delegazione ha la piena responsabilità della squadra nazionale e cura l'immagine della Federazione, difende gli interessi sportivi, politici ed economici federali in particolare quando la delegazione è ospite in un paese estero; ha funzioni di rappresentanza e tiene i necessari rapporti con le autorità sportive e non sportive straniere. Quale responsabile federale della delegazione assicura le migliori condizioni logistico-organizzative ottenibili per ogni atleta componente la stessa, ha la responsabilità della condotta disciplinare degli atleti e vigila sul comportamento di ognuno durante la trasferta.

Il capo delegazione, qualora sia autorizzato dal Presidente Federale, provvede alla gestione delle entrate/uscite economiche della delegazione, in nome e per conto della Federazione con obbligo di rendicontazione secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

2.3 Tutti i componenti dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del rappresentante della Federazione e alle decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico o dall'eventuale sostituto.

2.4 Il rappresentante della Federazione ed il responsabile tecnico sono tenuti su eventuale richiesta del Presidente, del Segretario Generale o del Procuratore federale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal rappresentante della Federazione o dal responsabile tecnico quando ritenuto opportuno e comunque quando necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

2.5 Tra gli Atleti di ogni squadra o rappresentativa può essere designato un capitano della squadra o della rappresentativa: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.

Art. 3 – Divisa

3.1 Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le squadre e le rappresentative nazionali, gli Atleti sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e l'abbigliamento tecnico fornito dalla FIDS.

3.2 Per "divisa ed abbigliamento tecnico" fornito dalla FIDS deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima FIDS.

Art. 4 – Doveri degli Azzurri

4.1 L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:

- al massimo impegno agonistico;
- al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, in particolare, al Codice di Comportamento etico-sportivo;
- al rispetto delle norme emanate dalla FIDS e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico e del Codice Etico;
- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;
- ad attenersi alle disposizioni impartite dal capodelegazione;
- ad essere puntuale;
- ad essere rispettoso dell'avversario e del personale arbitrale;
- ad evitare ogni tipo di discussione, parole volgari e comunque ogni tipo di protesta;
- ad offrire sempre una prestazione che sarà contraddistinta dal maggior e miglior rendimento a lui possibile;
- ad indossare la divisa federale in tutte le occasioni sportive.

4.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi attività indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale.

4.3 Per assenze causate da malattia e certificate a cura della società di appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.

4.4 Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.

4.5 Gli atleti devono informare immediatamente il Coordinatore della Commissione medica o comunque il medico nominato per la trasferta di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante la sua permanenza alle competizioni internazionali o comunque prima della partenza. L'atleta autorizza preventivamente il medico

individuato a comunicare al Presidente Federale, anche in violazione dell'obbligo di riservatezza, le sue condizioni di salute con riferimento alle possibilità di svolgimento della prestazione sportiva.

Art. 5 – Convocazioni federali

5.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta della Direzione Tecnica Internazionale, con delibera del Consiglio Federale e successivo atto della Segreteria Generale, inviato agli Atleti e alle società di appartenenza.

5.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.

5.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal responsabile della Federazione o dal responsabile tecnico, fermo restando la comunicazione agli Uffici della Segreteria federale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.

5.4 L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario generale.

Art. 6 – Normativa Antidoping

6.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

6.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI, della FIDS e di tutte le federazioni da essa riconosciute, possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.

6.3 Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate e sul sito della NADO Italia (<http://www.nadoitalia.it/it/>) che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione e sul sito internet del CONI (<http://www.nadoitalia.it/it/>) senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 7 – Codice di comportamento sportivo

7.1 Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.

7.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.

7.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it

7.4 La Federazione ha inoltre approvato un Codice etico cui dovranno attenersi tutti gli attori destinatari del presente regolamento.

Art. 8 – Raduni sportivi

L'atleta è tenuto a partecipare a tutte le iniziative programmate per il Club Azzurro. In caso di impossibilità devono tempestivamente informare la FIDS motivando e documentando la rinuncia sulla base di quanto previsto all'art. 4.2 e 4.3.

Art. 9 – Provvedimenti per inadempienze

9.1 Le inosservanze da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o premi.

9.2 In particolare il Consiglio Federale della FIDS, in caso di inadempienza degli Atleti convocati nelle Rappresentative nazionali ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:

- la revoca dei premi eventualmente conseguiti per la partecipazione a finali nelle quali l'Atleta abbia commesso accertate irregolarità;
- la revoca delle borse di studio per un periodo minimo di mesi 6 sino ad un massimo di mesi 48 coincidenti con la durata delle medesime borse di studio;
- il possibile ritiro, in caso di reiterate infrazioni, dalla rappresentativa nazionale partecipante alla manifestazione e/o della possibile esclusione dalla convocazione in rappresentative nazionali per un periodo minimo di mesi 6 fino ad un massimo di mesi 15.

9.4 I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti - in via amministrativa - in attuazione del presente Regolamento:

- non precludono la valutazione da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi;
- mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.

9.5 I provvedimenti assunti dal Consiglio federale previsti nel presente articolo sono comunicati agli Atleti interessati a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata a/r; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare a mezzo raccomandata a/r una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento.

9.6 I provvedimenti assunti dal Consiglio federale in via amministrativa in attuazione del presente Regolamento non precludono, per i fatti più gravi, la facoltà della FIDS di procedere con azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi di cui sopra.

Art. 10 - Norma di rinvio

10.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla FIDS e -in particolare- lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal CONI e dagli Organismi internazionali ai quali la FIDS aderisce.

Art. 11 - Decorrenza

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, previa pubblicazione sul sito ufficiale della FIDS.

Allegato 1) Regolamento Atleti Azzurri FIDS

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA

1) In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, ecc.), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

2) Tutte le comunicazioni tra un dirigente, tecnico, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.

Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

- uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
- uso di linguaggio sessualmente esplicito;
- immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
- discriminazioni su base etnica o razziale.

3) Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

- trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra tecnici e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
- accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra tecnici e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro tecnico o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
- professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un tecnico e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

4) Le comunicazioni via SMS e WhatsApp, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra tecnici e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.

5) Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono utilizzare per comunicare eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro tecnico, dirigente della società).

6) I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla FIDS possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

7) La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato 1) rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento degli Azzurri.